



28057.17

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

\*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 20404/2010

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 28057

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Presidente - Ud. 14/09/2017
- Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Consigliere - PU
- Dott. LAURA TRICOMI - Rel. Consigliere -
- Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
- Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20404-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

**contro**

2017

1385

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato  
(omissis) , che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato (omissis) giusta delega a  
margine;

- controricorrente -

**nonchè contro**

(omissis) SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 22/2009 della COMM.TRIB.REG. di  
VENEZIA, depositata il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA  
TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per  
l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.



## FATTI DI CAUSA

L'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, depositata il 09.06.2009 e non notificata, che, confermando la prima decisione, ha annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di (omissis) , a seguito della definitività di tre avvisi di accertamento, notificatigli il 27.10.2005, riferiti agli anni 1998/2000, ed emessi a rettifica del reddito; la CTR ha ritenuto che il contribuente avesse fatto legittimo affidamento su quanto preannunciatogli via email in data (omissis) da un funzionario dell'Agenzia circa l'intenzione di quest'ultima di annullare l'avviso per il 1998 e di rettificare quelli per il 1999 ed il 2000, e, considerando tale documento ufficialmente autorizzato e valido a tutti gli effetti, non avesse ravvisato la necessità di provvedere all'impugnazione degli avvisi.

Il contribuente resiste con controricorso e così (omissis) SPA.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., la contraddittoria motivazione.

Secondo la ricorrente, la CTR ha sostenuto contraddittoriamente che il contribuente era stato indotto a non impugnare gli avvisi di accertamento in conseguenza della email del funzionario, e ciò nonostante il suo potere impugnatorio si fosse già consumato in data (omissis), e cioè prima della ricezione della email in data (omissis), di guisa che non poteva ravvisarsi alcun effetto causale tra i due fatti.

2. Con il secondo motivo si denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'art.21-nonies, legge n.241/1990, in combinato disposto all'art.2-quater, d.l. n.564/1994,

conv. in legge n. 656/1994, sostenendo che erroneamente la CTR ha implicitamente ritenuto che la email spedita a titolo personale dal funzionario potesse integrare un vero e proprio provvedimento di annullamento in autotutela.

3. Il primo motivo è fondato e va accolto.

Premesso che la sentenza impugnata soggiace al regime del momento di sintesi (o quesito), stante la applicabilità *ratione temporis* dell'art. 366 bis cod. proc. civ, si ritiene di ravvisarlo nel paragrafo conclusivo del fol. 4 del ricorso.

4. Passando al merito, si osserva che, contrariamente a quanto sostiene il controricorrente, il ragionamento svolto dalla CTR si incardina esplicitamente sull'affidamento indotto dalla email e ne evidenzia il nesso causale, insistendo sulle conseguenze determinate da tale affidamento in ordine al mancato esercizio dei poteri difensivi ed a tutela che l'ordinamento tributario riconosce al contribuente, ove afferma «Il contribuente di certo, vistosi recapitare una tale dichiarazione ha legittimamente creduto che fosse un documento ufficialmente autorizzato e quindi valido a tutti gli aspetti, non ravvisandosi la necessità, visto l'esito positivo ottenuto dal contraddittorio, di dover procedere all'impugnazione degli avvisi in quanto in procinto di essere sostituiti».

Ciò posto la contraddittorietà della pronuncia appare evidente.

Va considerato infatti che è acclarato nella stessa sentenza che gli avvisi erano divenuti definitivi per decorso del termine impugnatorio, maggiorato di novanta giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento per adesione in data (omissis), ancor prima della email, in quanto quest'ultima - come si desume dalla stessa decisione - non conteneva alcun riferimento alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione ex art.7, legge n.218/1997, ma preannunciava l'annullamento in autotutela di un avviso e la emissione di due avvisi rettificati, e cioè atti amministrativi

evidentemente diretti ad incidere sui pregressi e definitivi avvisi: ne consegue che, in evidente contraddizione, la CTR ha ritenuto che l'affidamento del contribuente avesse paralizzato l'esercizio del mezzo impugnatorio che, in realtà, era oramai inammissibile e non più esercitabile.

5. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo.

6. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione per il riesame, la compiuta motivazione e l'esame delle questioni assorbite.


P.Q.M.

- Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;
- Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione per il riesame, la compiuta motivazione e l'esame delle questioni assorbite.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Il Consigliere estensore

(Laura Tricomi)



Il Presidente

(Aurelio Cappabianca)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 24 NOV 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Luca BARRAGONA

Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARRAGONA



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 24 novembre 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92